



COMUNE DI MARTINENGO

Comune di Martinengo
Prov. Di Bergamo

Tel: 0363/986011 - fax: 0363/987765 - e-mail: segreteria@comune.martinengo.bg.it

Ordinanza Sindacale n. 10

del 28/03/2010

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE le dichiarazioni anagrafiche sono un diritto ed un obbligo per chi intenda stabilire la residenza nell'ambito del Comune;

CHE, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" *"L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica"*;

CHE la verifica del requisito della dimora sopra indicato implica da parte degli Ufficiali incaricati una valutazione di una pluralità di elementi che possano ragionevolmente fare ritenere che la persona abbia effettivamente stabilito la propria dimora abituale nel territorio comunale;

CHE allo scopo di rendere effettivo l'accertamento è necessario estendere la valutazione, non soltanto alla presenza o meno della persona, a certi orari e giorni, all'indirizzo presso il quale dichiara di essersi stabilito, ma occorre valutare se la volontà di stabilire la dimora abituale nel comune corrisponda a comportamenti concludenti e probanti coerenti con la dichiarazione espressa all'Ufficiale di Anagrafe; tali che dimostrino l'elemento obiettivo della permanenza del cittadino nel territorio comunale;

CHE per evitare situazioni di disparità di trattamento o di discriminazione fra i cittadini richiedenti è opportuno uniformare le richieste da parte dei Servizi Demografici nei confronti di chiunque richieda la residenza;

CHE si ritiene che siano utili elementi di valutazione per l'Ufficiale di anagrafe l'acquisizione dal cittadino all'atto della dichiarazione della residenza dei seguenti documenti, che hanno l'unico scopo di essere valutati ai fini di accelerare la verifica della dimora abituale:

- contratto di locazione o comodato regolarmente registrato
- dichiarazione di ospitalità o cessione fabbricato (se straniero)
- titolo di proprietà

- richiesta di attivazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
- richiesta di attivazione servizio erogazione energia elettrica

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 *“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza “*

DATO ATTO che analoga comunicazione non è prevista nel caso di cessazione dell'ospitalità;

PRESO ATTO che questa lacuna normativa comporta dei problemi gestionali di vario tipo sia in relazione alla corretta ed equa attribuzione della TARSU, che metodo di calcolo adottato a Martinengo tiene conto del numero dei componenti che stabilmente dimorano presso l'immobile, sia in vista della costruzione del Sistema Informativo Territoriale che consentirà di collegare al codice ecografico di ciascun immobile le informazioni derivanti dalle diverse banche dati comunali,

RITENUTO, pertanto, di ovviare alla lacuna normativa nell'esercizio dei propri poteri sindacali.

VISTO l'articolo 1 del L. 24 dicembre 1954, n. 1228 *“il quale prevede che “L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie”;*

RITENUTO, altresì

- che sia nell'interesse pubblico prevenire situazioni di degrado ambientale per le condizioni igienico – sanitarie dell'alloggio;
- che sia necessario tutelare la dignità delle persone e prevenire situazioni che possano costituire un pericolo per la salute pubblica;
- che sia importante stabilire un criterio univoco per individuare quando il numero delle persone per alloggio possa far ritenere opportuno questo tipo di verifica;
- che si possa ritenere che tale controllo della verifica igienico – sanitaria dell'alloggio possa essere richiesto nel momento in cui una quinta persona dichiara di volere risiedere nello stesso appartamento delle altre 4
- che gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell'alloggio, si pone non certo quale eventuale presupposto invalidante l'iscrizione anagrafica, bensì quale distinto e autonomo atto di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio indicato quale dimora abituale;
- che allo scopo di accertare la sopra indicata condizione è necessario che l'interessato presenti planimetria dell'alloggio corredata dai necessari dati catastali, la quale viene acquisita direttamente dai Servizi Demografici e trasmessa al Settore 3°- Servizi Tecnici;

VISTA L. 24 dicembre 1954, n. 1228 *“Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;*

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 00071170 in data 18.11.2009 - ;

VISTO l'art. 43 1° e 2° comma del Codice Civile;

VISTA la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

VISTO il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/54)

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286);

VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" ;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;

VISTA Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;

VISTI gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art. 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

ORDINA

1. All'Ufficiale di Anagrafe di richiede e acquisire dal cittadino all'atto della dichiarazione della residenza i seguenti documenti, con l'unico scopo di essere valutati ai fini di accelerare e migliorare la qualità e accuratezza della verifica della dimora abituale:
 - a) contratto di locazione/ comodato regolarmente registrato oppure dichiarazione di ospitalità a nome dell'intestatario del contratto di locazione o comodato, ovvero cessione di fabbricato (se straniero) oppure titolo di proprietà
 - b) richiesta di attivazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
 - c) richiesta di attivazione servizio erogazione energia elettrica

2. All'Ufficiale di Anagrafe , a seguito della richiesta di iscrizione anagrafica di 5 persone e di un numero di persone tali da portare a 5 una famiglia anagrafica già iscritta, di attivare d'ufficio la verifica igienico sanitaria dell'appartamento all'uopo richiedendo planimetria corredata dai necessari dati catastali e la certificazione di conformità dell'impianto elettrico e di riscaldamento.

L'Ufficiale di anagrafe riceverà la planimetrie e i certificati di conformità degli impianti elettrici al solo fine dell'avvio d'ufficio del procedimento di verifica dei requisiti igienico sanitari dell'immobile, senza condizionare a tale presentazione il rigetto della domanda di iscrizione non essendo tale documentazione prevista dalla Legislazione vigente come necessaria ai fini della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica. In caso di mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta l'ufficiale d'anagrafe inoltrerà formale richiesta all'ufficio tecnico di sopralluogo dell'immobile ai fini dell'accertamento extra documentale delle sue condizioni.

3. A chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, posti nel territorio comunale di dare comunicazione scritta, entro quarantotto ore, al Comando di Polizia Locale, del giorno in cui l'ospitalità è cessata

INCARICA

gli Uffici comunali e più precisamente l'Ufficio Demografici e il Corpo di Polizia Locale e i Servizi Tecnici di dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.

AVVISA

che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Martinengo e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione.

DEMANDA

All'ufficio competente al ricevimento delle dichiarazioni di ospitalità, per sei mesi dalla data della presente, di inviare formale comunicazione a tutti i dichiaranti circa l'obbligo di comunicare le cessazioni, avvertendoli delle conseguenze del mancato rispetto di un'ordinanza sindacale.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Bergamo (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199), oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034)



IL SINDACO
Avv. Paolo Nozza